

COPIA 73

Repertorio N. 6444 Raccolta N. 16849

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E CESSIONE DI AREA DESTINATA
AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, AI SENSI DELL'ART.27 DELLA LEGGE
22 OTTOBRE 1971 N.865.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno quattro del mese
di luglio,

4 LUGLIO 1996.

In Matera, nel mio Studio, alla Via Passarelli, n.1/1.

Innanzi a me Dr. CASINO Michele Arcangelo, Notaio in Matera,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Matera, non
assistito da testimoni per concorde rinuncia fattavi col mio
consenso dai comparenti,

SONO PRESENTI:


DA UNA PARTE:

- COMUNE di MATERA (Codice Fiscale n.80002870774), in prosie-
guo chiamato "COMUNE", con sede in MATERA alla Via Aldo Moro,
s.n.; rappresentato dall'Avv. ONORATI Enrica, nata a Pisticci
il 13 marzo 1957, domiciliata per la carica presso la sede
municipale; la quale dichiara di intervenire nella sua quali-
tà di Dirigente del Servizio Patrimonio (competente per la
stipula dei contratti relativi all'alienazione e locazione
del patrimonio comunale), coi poteri ad essa spettanti in
virtù delle delibere di Giunta N.487 del 18.5.1993 e N.651
del 17.6.1993 (disciplinanti i poteri di firma dei Dirigenti



iscritto a MATERA
addi 19.7.1996
5023 Reg. Gen.
4265 Reg. Part.

Registrato a MATERA addi 40.07.96
al N. 444 Mod. 1° Atti Pubblici
Esate Lire duecentoquarantotto mila
L. 258.000 di cui: L. _____ per Trascrizione
L. _____ per IN VIM.
IL DIRETTORE TITOLARE
(Dr. Gerardo Bova)
IL CASSIERE TITOLARE
(Rag. Anna Maria Calanna)



Enrica Onorati

Coretti Vito Michele

Comunali), che trovansi allegare sotto le lettere "A" e "B" a precedente atto di convenzione autenticato da me Notaio, in data 19.4.1995, rep.n.59211/15852.

Più in specie, la medesima Avv. ONORATI Enrica interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale N.88, del 29.1.1993, esecutiva ai sensi di Legge, che a quest'atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.


DA ALTRA PARTE:

- CORETTI Vito Michele, artigiano, nato a Matera il 15 febbraio 1958; titolare unico della Ditta individuale "C.V.M. di CORETTI Vito Michele", corrente in MATERA alla Via Giardinelle, n.10 (Cod. Fisc. CRT VMC 58815 F052Y; Partita IVA n.00408850774); il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale di beni, e che in prosieguo sarà chiamato "PARTE ASSEGNATARIA".

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti.

PREMESSO:

- che il COMUNE di MATERA, con delibera consiliare N.20 del 10 gennaio 1976, esaminata senza rilievi dalla S.P.C. con prot.n.2362/2465 del 9.2.1976 ed approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1060 del 2.8.1976, adottava il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi della Legge N.865 del 22 ottobre 1971;



- che, con delibera Consiliare N.641 del 19 dicembre 1986, esaminata senza rilievi dalla S.P.C. con prot.n.2400/3098 del 10.2.1987 ed approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.181 del 22 gennaio 1988, si adottava la variante al Piano Regolatore Generale ZONA 10, e con successiva delibera N.191 del 20 giugno 1988, esaminata senza rilievi dalla S.P.C. con prot.n.20008/20541 del 28 luglio 1988, si approvata il Piano di Ampliamento delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, redatto dagli Architetti incaricati ACITO Luigi e LANGERANO Domenico; _____

- che, con delibere di Consiglio Comunale N.154 del 12 ottobre 1991 e N.178 del 3 novembre 1992, esecutive, venivano adottate le varianti al Piano di Ampliamento delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi degli artt.27 e 34 della Legge N.865/1971, redatte dall'Ufficio Tecnico del COMUNE di MATERA; _____

- che, con delibera Consiliare N.72 del 9 dicembre 1994, venne modificato il Regolamento per la concessione e cessione delle aree di cui al Piano P.A.I.P., già approvato con delibera di Consiglio Comunale N.384 del 16 novembre 1976 e modificato con successive delibere; _____

- che, con delibere N.32 del 10 gennaio 1991, N.1742 del 2 novembre 1991 e N.955 del 20 giugno 1991, la Giunta Municipale ha approvato le graduatorie relative all'assegnazione dei Lotti ricadenti rispettivamente nel Comparto "A" e nei Com-



parti "B-C-D-E" del Piano di Ampliamento PAIP, quale proposte dalla Consulta Artigianale e Commerciale nominata con delibera Consiliare N.249 del 24 maggio 1976 e successive modificazioni; _____

- che, con delibera N.1774 del 25.11.1991, la Giunta Municipale ha assegnato provvisoriamente alla PARTE ASSEGNATARIA il Lotto N.30, ricadente nel Comparto "C", della superficie complessiva di mq.1.500; _____

- che, in conformità della L.R. 31 agosto 1995 N.60, art.4, la Giunta Municipale, con suo atto n.125 del 29 febbraio 1996, registrato a Matera il 15 marzo 1996 al Mod.3°, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Matera in data 12 marzo 1996 al n.1841 del Reg. Gen. e al n.1627 del Reg. Part., ha deliberato la occupazione permanente degli immobili di che trattasi; _____

- che, con delibera N.88 del 29.1.1993 (innanzi citata e qui allegata), la Giunta Municipale ha assegnato definitivamente alla PARTE ASSEGNATARIA il Lotto N.30, ricadente nel Comparto "C", della superficie complessiva di mq.1.500, di cui mq.1.050 - pari al 70% - mediante la cessione in proprietà, e per la rimanente parte di mq.450 - pari al 30% - mediante la cessione del diritto di superficie; _____

- che in data 30.7.1992 è stato approvato dall'U.T.E. di Matera il tipo di frazionamento N.702/92 delle aree ricadenti nel Piano di Ampliamento presentato dal Geom. ONORATI Vincen-

Barbara

Costa

De Marco





zo. _____

_____ Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti - come sopra costituite - conven-gono e stipulano quanto segue: _____

ARTICOLO 1

Il COMUNE DI MATERA, in forza del presente atto, cede fin d'ora al Sig. CORETTI Vito Michele, che accetta le aree co-stituenti il Lotto N.30 del comparto "C", incluso nel Piano di Ampliamento PAIP di Matera, che viene ceduto parte in pro-prietà e parte in diritto di superficie. _____

Più propriamente, il COMUNE di MATERA cede: _____

A) = il diritto di proprietà sull'area di metri quadrati mil-
lecinquanta (mq.1.050), riportata in Catasto Terreni alle se-
quenti Partite: _____

- PARTITA N.39688 (in testa a Di Pede Cosimo Damiano, usur-
fruttuario per 1/3, Di Pede Francesco Paolo e Vito Michele,
proprietari per 1/2 cadauno), FOGLIO 67, particella 2040, are
8.63, pascolo di 3° cl., con RD.£.1.294 e RA.£.517; _____

- PARTITA N.32461 (in testa a Gaudiano Cosimo Damiano),
FOGLIO 67, particella 2074, are 1.87, pascolo di 3° cl., con
RD.£.280 e RA.£.112; _____

B) = il diritto di superficie sull'area di metri quadrati
quattrocentocinquanta (mq.450), riportata in Catasto Terreni
alle seguenti precitate Partite: _____

- PARTITA N.39688, FOGLIO 67, particella 2039, are 2.71,

pascolo di 3^a cl., con RD.£.406 e RA.£.162; _____

- PARTITA N.32461, FOGLIO 67, particella 2075, are 1.79,

pascolo di 3^a cl., con RD.£.268 e RA.£.107. _____

L'intero Lotto confina con Strada di Piano, con Lotto N.29, con Lotto N.21 e con Lotto N.31. _____

ARTICOLO 2

La destinazione delle aree in oggetto, secondo il vigente Strumento Urbanistico del COMUNE di MATERA, è quella risultante dall'apposito certificato rilasciato dall'Autorità competente di detto COMUNE in data 28.6.1996, prot.n.3/5758/96; certificato che il legale rappresentante del medesimo COMUNE dichiara attuale e valido, non essendo intervenute modificazioni dello Strumento Urbanistico dalla data del rilascio sino ad ora e che a quest'atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale. _____

ARTICOLO 3

L'area ceduta in proprietà, come dal precedente Art.1/A, e l'area concessa con diritto di superficie, come dal precedente Art.1/B, sono contrassegnate rispettivamente la prima con colore azzurro e la seconda con colore rosso sullo stralcio planimetrico del Piano di Ampliamento PAIP. Copia di tale stralcio si allega a quest'atto sotto la lettera "C". _____

ARTICOLO 4

La durata della concessione di cui al precedente Art.1/B è stabilita in anni novantanove (n.99) decorrenti dalla data di

Luigi...

Luigi...

Luigi...

Luigi...



stipula della presente convenzione. _____

Alla scadenza, a richiesta della PARTE ASSEGNATARIA o suoi aventi causa, la concessione potrà essere rinnovata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per un periodo di tempo non superiore a quello sopra indicato con possibilità di altri identici rinnovi. _____


ARTICOLO 5

Il corrispettivo per la cessione in proprietà - di cui al precedente Art.1/A - è stabilito in £.15.000 (quindicimila) a metro quadrato, pari a complessive £.15.750.000 (quindicimilionisettecentocinquantamila), salvo conguaglio finale. _____

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie - di cui al precedente Art.1/B - è stabilito in £.15.000 al metro quadrato, pari a complessive £.6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila), salvo conguaglio finale.

Il COMUNE eseguirà direttamente le opere di urbanizzazione secondo un programma pluriennale, riservandosi la facoltà, in casi eccezionali, di consentire alla PARTE ASSEGNATARIA l'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile e con tutte le garanzie e i controlli dovuti. In tale evenienza occorrerà altra apposita convenzione diretta a stabilire le modalità e i tempi di esecuzione di tali opere. _____

Quale anticipazione sul corrispettivo per la compartecipazione alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la



PARTE ASSEGNATARIA è tenuta a versare - come qui infra precisato in questo stesso articolo - al COMUNE la somma di £.15.000 (quindicimila) al metro quadrato, pari a complessive £.22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila).

Trattandosi di anticipazione sul corrispettivo per la compartecipazione alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, rimane l'obbligo per la PARTE ASSEGNATARIA di effettuare un conguaglio della somma come innanzi precisata, quando il COMUNE avrà determinato definitivamente la quota di compartecipazione da addebitarsi agli assegnatari sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Si dà atto che la PARTE ASSEGNATARIA ha versato presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Materano), come da ricevuta n.2331 del 19.12.1991, la somma di £.22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) per costo suolo.

Gli oneri concessori, se dovuti, e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno versati al rilascio della concessione edilizia nella misura stabilita dalla delibera di Consiglio Comunale N.67/87 e suoi aggiornamenti, e con le modalità di cui alla L.R. N.28/78.

ARTICOLO 6


La PARTE ASSEGNATARIA si impegna a realizzare un insediamento produttivo come da concessione edilizia, in conformità delle prescrizioni del vigente Piano di Ampliamento PAIP.

Il COMUNE di MATERA, durante il corso dei lavori, è facul-

Scrittura a mano:
Scrittura Quantitativa

Scrittura a mano:
Scrittura Qualitativa

Scrittura a mano:
Scrittura Qualitativa



tato ad effettuare, tramite il competente Ufficio Tecnico, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dall'Amministrazione Comunale.

Non può essere attribuita altra destinazione all'area oggetto della presente convenzione se non quella di realizzazione di immobile destinato ad attività produttive indicate nell'art.7 del Regolamento Comunale PAIP.

ARTICOLO 7

I lavori di costruzione dei fabbricati, sull'area come innanzi assegnata, dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento e delle norme tecniche di attuazione del PAIP, del vigente Regolamento Edilizio Comunale, nonché di tutte le Leggi in vigore in materia.

ARTICOLO 8

L'insediamento dovrà avere inizio entro un anno dalla cessione dell'area e deve essere completato entro i successivi due anni. Tali termini potranno essere aumentati nel caso di non coincidenza con i termini apposti nella concessione edilizia. Per alcuni casi particolari la Giunta Municipale, con valutazione motivata, potrà autorizzare il completamento delle opere di costruzione entro un massimo di cinque anni.

ARTICOLO 9

L'area in oggetto è sottoposta al vincolo permanente della

destinazione originaria. _____

E' consentita la trasformazione dell'attività nell'ambito dei settori ammessi ovvero ammissibili, in virtù degli artt.5 e 7 del Regolamento PAIP, previo nulla-osta comunale e sentita la Consulta. - La relativa istanza sarà presentata ed esaminata secondo le norme di cui all'art.4 e modalità dell'art.5 del predetto Regolamento PAIP. _____

E' vietata la cessione del Lotto assegnato prima della costruzione dell'opificio. _____

E' ammessa la cessione e/o locazione dell'immobile, o parte di esso compreso il suolo, decorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori certificata ai sensi della L.R. N.40 del 29.11.1982, previo nulla-osta comunale ed esclusivamente per la cessione, sentita la Consulta, ai soggetti di cui agli artt.5 e 7 del Regolamento, a condizione che il Lotto conservi inalterato il rapporto di proporzionalità relativo al diritto di proprietà e diritto di superficie. Il promittente cedente e/o locatore ed il promittente cessionario e/o conduttore sono tenuti a formulare apposita istanza per il rilascio del nulla-osta comunale. _____

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della predetta istanza, il COMUNE rilascerà il proprio nulla-osta o comunicherà il proprio dissenso. _____

In mancanza di espresso provvedimento di assenso o dissenso, il nulla-osta si avrà per rilasciato. In deroga al comma

precedente, la Giunta Municipale può autorizzare la cessione o la locazione dell'immobile o parte di esso compreso il suolo, in caso di: _____

a) mutamento della ragione sociale dell'azienda; _____

b) qualora si tratti di scissione di Società di qualsiasi tipo giuridico, consentendo così la divisione del complesso produttivo congiuntamente al suolo; _____

c) in caso di decesso dell'assegnatario originario, con conseguente trasferimento in termini di successione; _____

d) in caso di fusione ed incorporazione di due o più aziende.

Il tutto previo nulla-osta comunale ed esclusivamente per la cessione, con il parere preventivo della Consulta. _____

Non è invece consentita la cessione e/o locazione dell'alloggio separatamente dal complesso produttivo. _____

Esclusivamente per la cessione, deve essere stipulata nuova convenzione aggiuntiva. _____

ARTICOLO 10

Qualora l'area oggetto della presente convenzione sia destinata ad uso diverso da quello autorizzato o non sia insediata, si darà luogo alla decadenza del diritto di superficie e alla risoluzione della cessione in proprietà. _____

In tali casi, gli immobili passeranno in proprietà del COMUNE di MATERA dietro corresponsione alla PARTE ASSEGNATARIA della minor somma tra lo speso ed il migliorato. _____

ARTICOLO 11

Nei confronti dell'eventuale Istituto finanziatore dell'iniziativa artigianale e/o commerciale, nonché nei confronti degli eventuali acquirenti in sede giudiziaria, non avranno efficacia le clausole contenute nella convenzione e connesse all'eventuale annullamento e risoluzione della stessa, salvo quelle di cui all'art.9 del Regolamento, nonché al divieto di alienazione dell'insediamento realizzato, a garanzia dei capitali mutuati e di ogni accessorio.

ARTICOLO 12

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per i quali non sia prevista la decadenza o la risoluzione, può essere applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di £.100.000 (centomila), ad un massimo di £.10.000.000 (diecimilioni), da determinarsi dalla Giunta Comunale con delibera non soggetta a gravame.

ARTICOLO 13

La presente cessione avviene con tutte le garanzie di Legge, con espressa dichiarazione - da parte del COMUNE - della legittima provenienza, libera disponibilità e libertà ipotecaria dell'area in oggetto, nonché assenza di ogni altra afficienza sia reale che personale o fiscale.

ARTICOLO 14

Il COMUNE di MATERA rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza.

ARTICOLO 15

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese della PARTE ASSEGNATARIA.

Trattasi di atto non soggetto ad IVA.

Tutte le spese inerenti e conseguenti, escluse quelle espressamente previste a carico del COMUNE, sono a carico della PARTE ASSEGNATARIA, la quale dichiara di volersi avvalere di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione in vigore (Art.32 del D.P.R. 29.9.1973 N.601 e successive disposizioni).

ARTICOLO 16

Le PARTI mi dispensano dal dare lettura degli allegati, che esse dichiarano di ben conoscere.

Richiesto,

ho rogato quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a penna da me Notaio; indi da me letto ai componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

= Consta l'atto di quattro fogli, di cui sono occupate

tredici facciate, e parte *pro qua della quarta facciata*

Luigi Inozzi

Luigi Inozzi

Luigi Inozzi


SPECIFICA

Carta	8000
Scrittura	13000
Repertorio	500
Cop. Registro	
Cop. Tribunale	
Onorario	80000
Cassa Not.	
Cassa Arch.	8000
Accesso	

Trascritto



SEGRETERIA GENERALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Verbale N. 88

del
ALLEGATO: "A"
atto n. 61/11/168/89
Notaio Dr. CASINO

OGGETTO: Assegnazione definitiva di area nell'ambito dell'ampliamento
PAIP di via La Martella alla Ditta "C.V.M. di Coretti Vito Michele".
Autorizzazione per la stipula della convenzione.-

L'anno millenovecento novantatre il giorno 29 del mese di gennaio

convocato per le ore 10.00 si è riunita in Matera e nella sede comunale,
V. Pasquale DI GIACOMO
sotto la presidenza del Sindaco Ing. FRANCESCO SAVENIO ACCIÒ, la Giunta Municipale, nelle
persone dei Signori:

ASSESSORI

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Ing. Pasquale DI GIACOMO	SI		7) Geom. Giuliano CAPPELLA	SI	
2) Rag. Vincenzo MENZELLA		SI	8) Dr. Antonio FIORE	SI	
3) Sig. Francesco SANTANTONIO	SI				
4) Geom. Angelo TORTORELLI	SI				
5) Prof. Vania TANTALO	SI				
6) Sig. Michele de ROSA de LEO	SI				

Assiste il Segretario Generale Dr. Nicola CASTELLANETA
alle ore 11,00

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

PREMESSO CHE con delibera di C.C. n.641 del 19.12.76 e n.191 del
20.6.88 esaminata senza rilievi dalla S.P.C. di Matera, veniva prima
adottata la variante al P.R.G. e, successivamente, adottato l'ampliamento
del Piano delle aree per insediamenti produttivi, ai sensi dell'art.
27 della legge 865/71;



CHE con D.P.G.R. n.181 del 22.1.88 veniva approvata la variante al P.R.G. zona 10;

VISTA la delibera di C.C. n.249 del 25.5.76, con la quale veniva nominata la Consulta Artigianale e Commerciale per l'attuazione del P.A.J.P., ai sensi dell'art.4 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano, e la delibera di C.C. n.109 del 22.7.91 con la quale veniva modificato il Regolamento P.A.I.P. per la concessione e cessione delle aree, già approvato e modificato con precedenti delibere;

VISTA la delibera di G.M. n. 1774 del 25.11.91 esecutiva, con la quale si assegnava in via provvisoria alla ditta "C.V.M. di CORETTI Vito M.le" il lotto n. 30 del Comparto C di mq.1500;

VISTA la delibera di C.C.n.221 del 16.12.91 con la quale è stata approvata la convenzione tipo per l'assegnazione definitiva di area nello ampliamento P.A.J.P., modificata con atto di C.C. n.80 del 21.5.92, esaminato senza rilievi dalla S.P.C. nella seduta del 9.6.92 con il n.3072 di prot. e n.2807 di reg.;

RILEVATO CHE la Ditta "C.V.M. di CORETTI Vito M." ha provveduto a versare la somma di £.22.500.000= oltre I.V.A. a titolo di costo del suolo, salvo conguaglio finale e cioè £.15.000/mq. per una superficie di mq.1500 giusta ricevuta n. 2331 del 19.12.91, reversale n.2492 emessa in data 16.12.91;

VISTO il tipo di frazionamento redatto dal geom. ONORATI Vincenzo n.702/92 approvato in data 30.07.92 dall'Ufficio Tecnico Erariale di Matera;

CONSIDERATO CHE è in corso il contratto per l'acquisizione delle aree di che trattasi;

RITENUTO poter procedere alla assegnazione definitiva dell'area di mq.1500 alla ditta "C.V.M. di CORETTI V.Me alla stipula della convenzione

VISTI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sulla legittimità della proposta espressi dai dirigenti della 1^ e 5^ Divisione e dal Segretario Generale ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n. 142;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- 1) di assegnare definitivamente alla Ditta "C.V.M. di CORETTI Vito M." l'area ricadente nell'ampliamento Paip di via La Martella individuata catastalmente al foglio 67 per una superficie complessiva di mq.1500 e più precisamente particelle 2040 ex p.lla 251 n (mq.8) 2074 ex p.lla 299 o (mq.137) di mq.1050 pari al 70% mediante la cessione in proprietà e particelle 2039 ex p.lla 251 t (mq.271), 2075 ex p.lla 299p (mq. 179) di mq.450 pari al 30% mediante la concessione del diritto di superficie, il tutto come da tipo di frazionamento n.702/92 approvato in data 30.7.92 dall'Ufficio Tecnico Erariale di Matera;
- 2) di autorizzare la stipula della convenzione da parte del Dirigente competente con la Ditta concessionaria, secondo lo schema tipo approvato con la citata delibera di C.C. n.221 del 16.12.91, modificata con delibera di C.C. n.80 del 21.5.92, subordinatamente alla stipula del contratto di acquisizione dell'area da parte del Comune;
- 3) di provvedere con separato atto al conguaglio delle somme a credito o a debito;
- 4) autorizzare, altresì, la rinuncia all'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reinpiego del corrispettivo versato.-

Letto, approvato e sottoscritto.

92

IL PRESIDENTE
DI GIACOMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CASTELLANETA

Preso impegno della spesa ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90

Matera, li 12 FEB. 1993

IL RAGIONIERE CAPO

PARERI (art. 53 - legge 8 - 6 - 1990, n. 142)

- Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla legittimità della proposta

IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, per 15 giorni consecutivi dal 12 FEB. 1993

Matera, li 12 FEB. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Matera, li 1-7-1996

COPIA FOTOSTATICA

conforme all'originale in n. 3 fogli
per uso Accumulo

Il Funzionario Incaricato
(D.ssa Gianfranca GUIDA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su analoga attestazione del Messo comunale, si certifica che copia integrale del presente deliberato è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il

dal 12 FEB. 1993 al 26-2-93 e che contro di esso

sono stati prodotti reclami od opposizioni.

Matera, li 1-3-93

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI MATERA

Prot. N. _____ Reg. _____

Segreteria Generale

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del _____

Dichiara di non aver luogo a provvedere per mancanza di motivi _____
Si attesta che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 47, comma 2°, della legge

8.6.1990, n. 142.

Matera 1-3-93

Il Segretario Generale IL PRESIDENTE

Fior

MUNE DI MATERA
CIO TECNICO

ALLEGATO: "B"
SAS n. 6444/16849
Notaia Dr. CARRO



SEZIONE GESTIONE PIANI TERRITORIALI

93

Prot. n.3/5758/96

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.18 L.28.2.1985 n. 47)

L'ASSESSORE AL'URBANISTICA E TERRITOIO
(in forza di delega del Sindaco n.1/6624 del 30.07.1994)



- VISTA la domanda in data 02.05.1996 del Sig. CORETTI Vito Michele in qualità di titolare della ditta C.V.M., con sede in Matera;
- VISTI gli atti dello strumento urbanistico vigente (Variante generale al P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1057 del 21.7.1975 e relative N.T.A.);
- VISTE le delibera di Consiglio Comunale n.641 del 19.12.1988 approvata con D.P.G.R.n.181 del 22.01.1988, e successive delibere di C.C.n.154 del 12.10.1991 e n.178 del 03.11.1992;

C E R T I F I C A

che il terreno individuato nel foglio di mappa 67 p.lle 2040-2074-2039-2075 ricadono in zona PAIP di Via La Martella 1° Ampliamento. Per tale zona è in vigore il Piano delle aree per insediamenti produttivi di Via La Martella 1° Ampliamento approvato con D.P.G.R.n.181 del 22.01.1988. La normativa da osservare in caso di edificazione è quella annessa al Piano di Lottizzazione dell'Ampliamento PAIP che di seguito si riporta:

ART.20 ZONA "10" (ARTIGIANALE)

"Nella zona classificata "10" 1° Ampliamento di Via La Martella è consentita la realizzazione di complessi per attività artigianali, magazzini, depositi ed uffici inerenti alla conduzione dell'azienda. In detta zona è consentita, inoltre, la costruzione di abitazione per i diretti conduttori delle singole aziende artigianali. Le costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- indice fondiario di fabbricabilità non superiore a mc./mq. 4,00;
- distacco dai confini e dalle strade non inferiore a ml.5,00;
- superficie coperta non superiore al 50% della superficie totale del lotto, di cui massima il 10% può essere destinata ad Uffici ed alloggi;
- altezza massima opifici, depositi, tettoie, sale di esposizione, all'imposta ml.8,00, con la procedura di cui all'art.3 della legge 1357 del 21.12.1985 sulla base di giustificata ed idonea documentazione si può

COMUNE DI MATERA

UFFICIO TECNICO

- derogare dal limite di altezza purchè non venga superato:
 il volume massimo realizzando con la prescrizione relativa
 all'indice fondiario di fabbricabilità sono in ogni caso
 consentite maggiore altezze per la costruzione di silos,
 volumi tecnici quali torri di raffreddamento, estracorsa
 per macchinari di sollevamento camini e condotte di
 aereazioni;
- altezza per corpo servizi, uffici e alloggi misurata secondo i metodi del successivo art.33 annesso alle MN.TT.AA.del V.P.R.G.non superiore a ml.7,40;
 - numero massimo consentito degli alloggi; due per ogni insediamento produttivo con superficie utile abitabile non superiore a mq.120, salvo che per il comparto A.


Si rilascia il presente certificato in bollo a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.18 della legge n.47/85.

Matera, li 28 GIU. 1996

IL TECNICO

GP/oa

L'ASSESSORE DELEGATO
 ALL'URBANISTICA E TERRITORIO
 - Ing. Francesco TATARANNI -



Handwritten signature of Francesco Tataranni

DIRITTI DI SEGRETERIA
 RISCOSSA:

€ 30.000

Pag. n° 38 del 28.6.96


ADDETTO

Handwritten signature of the addetto

ALLEGATO: e
 N. 6111 / 16849
 TRIBUNO DI CATANIA

colore rosso, indicativo di superficie: particella n. 2029-2075

97



STRALCIO CATASTALE - FOLLIO N. 67
 COMUNE DI MATEKA

PARTICELLE n. 2029-2040-2074-2075
 SCALA 1:1000



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
MATERA

La presente copia in DICHIARAZIONE facciate da me firmate è conforme all'originale depositato in questo Archivio dal quale è stata fotoriprodotta. Si rilascia in carta esente dall'imposta di bollo per essere prodotta nei processi o nelle procedure di cui all'art.18, comma 1, DPR 115/2002 a richiesta del Sig. JACOPO GIOVANNINI nella qualifica di (~~parte processuale/difensore~~/consulente tecnico di parte o nominato d'ufficio) residente in _____

Matera, li 2 OTT 2023

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DELEGATO

(Anna Ruggiero)

Bolletta n.	<u>585</u>
del	<u>27 09 2023</u>
di €	<u>5250</u>



RISCOSSIONI SUPPLEMENTARI

Bolletta n. del riscossi €